

ACCORDO QUADRO

TRA

Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) con sede legale in Piazzale Pastore, 6 - 00144 Roma (RM) Roma C.F. ..., P. IVA, nella persona del....., domiciliato per la carica presso la sede della Società/Ente,

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in Via della Navicella, 2/4 – 00184 Roma, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del suo presidente e legale rappresentante prof. Andrea Rocchi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

PREMESSO CHE

A) **l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (in prosieguo: INAIL), è un Ente pubblico non economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al fine di ridurre il fenomeno infortunistico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.**

B) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (in prosieguo: CREA)

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile; individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;

- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

C) INAIL e CREA ritengono:

- di comune interesse sviluppare la collaborazione

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

Oggetto del presente Accordo Quadro è quello di realizzare una collaborazione, anche mediante la presentazione di progetti di ricerca in collaborazione.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

INAIL e **CREA** realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante convenzioni operative, sentiti i propri Centri e Strutture interessati.

Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro, **INAIL** e **CREA** potranno d'intesa utilizzare le attrezzature e i servizi di ciascun Ente al fine di

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo Quadro, un comitato di indirizzo strategico, con il compito monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per **INAIL** e 2 per il **CREA**; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Accordo Quadro, per quanto concerne il **CREA**, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale e consulenti, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne la **INAIL**, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art.5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo Quadro, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art.6

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

La pubblicazione dei risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo Quadro verrà effettuata previo accordo tra le Parti. L'ordine degli autori verrà stabilito tenendo conto dell'effettivo contributo dato al lavoro in questione. Questi accordi non devono comunque ritardare la pubblicazione dei risultati scientifici.

Art. 7

(Norme comportamentali)

Il personale di una delle due Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per

l'esecuzione delle attività del presente Accordo Quadro è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Art. 8

(Norme per il personale)

Per il personale di INAIL e del CREA impegnato nell'espletamento delle attività di cui al presente Accordo Quadro, l'attività svolta non costituisce, ad alcun titolo, presupposto o titolo per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 9

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo Quadro ha validità 4 (quattro) anni a partire dalla data della sottoscrizione e verrà rinnovato previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti possono risolvere l'accordo nei casi di inadempimento grave e/o ritardi non sanati entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere da trasmettersi a mezzo raccomandata a/r o comunicazione telematica equivalente.

Trascorso il termine sopra indicato, la risoluzione del contratto opererà di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Art. 10

(Modifiche dell'accordo)

Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata per iscritto tra INAIL e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le parti.

Art. 11

(Oneri finanziari)

Il presente Accordo Quadro non comporta per INAIL e per il CREA alcun onere o impegno finanziario.

L'attuazione del presente Accordo Quadro sarà disciplinata mediante specifiche convenzioni operative o esecutive nelle quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

Art. 12

(Controversie)

INAIL e CREA convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione, esecuzione e validità del presente Accordo Quadro, non definite a livello di accordo bonario siano devolute alla competenza del Foro di Roma.

Art. 13

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Accordo Quadro redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

L'imposta di bollo relativa al presente atto è assolta da INAIL, in quanto Parte proponente.

Art. 14

(IVA)

Il presente Accordo Quadro è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 20, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Art. 15

(Protezione dei dati)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti si informano che i dati personali contenuti nel presente Accordo Quadro (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del

contratto stesso, saranno trattati conformemente al GDPR, al d.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.101/2018 e s.m.i e per le sole finalità oggetto del presente atto.

I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77 o di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

Le convenzioni attuative, di cui agli artt. 3-5 del presente Accordo Quadro, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) nominato dal CREA è contattabile scrivendo al responsabileprotezionedati@crea.gov.it, l'RPD di INAIL crea@inail.it.

Art. 16

(Responsabilità amministrative)

INAIL dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto previsto dal paragrafo precedente. A tale fine, CREA dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da INAIL (consultabile sul sito internet: www.inail.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

CREA dichiara di aver adottato idoneo modello organizzativo conformemente a quanto previsto dai paragrafi precedenti. A tale fine, INAIL dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dal CREA (consultabile sul sito internet: www.crea.gov.it).

www.crea.gov.it) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

Art. 17

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, le Parti approvano specificamente la disposizione di cui agli art. 11, 12, 14, 16,17.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.

Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria (CREA)
Il Presidente
Prof. Andrea Rocchi

Istituto nazionale Assicurazione
Infortuni sul Lavoro (INAIL)
[completare]